

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

Doc. XXII

n. 5-A

RELAZIONE DELLA 13^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Territorio, ambiente, beni ambientali)

(Relatore VACCARI)

Comunicata alla Presidenza il 30 maggio 2016

SULLA

PROPOSTA DI INCHIESTA PARLAMENTARE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009

d’iniziativa dei senatori BLUNDO, AIROLA, ANITORI, BATTISTA, BENCINI, BERTOROTTA, BIGNAMI, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, BULGARELLI, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CATALFO, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DE PIN, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCSIA, GAETTI, GAMBARO, GIARRUSSO, GIROTTO, LEZZI, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MASTRANGELI, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PAGLINI, PEPE, PETROCELLI, PUGLIA, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, TAVERNA e VACCIANO

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 16 MARZO 2013

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	7
- della 5 ^a Commissione permanente	»	8
Proposte di inchiesta parlamentare:		
- testo proposto dalla Commissione	»	9
- Doc. XXII, n. 5, d'iniziativa dei senatori Blundo ed altri	»	16

ONOREVOLI SENATORI. – Sono passati oltre sette anni dal sisma del 6 aprile 2009 che colpì la città dell’Aquila e altri cinquantasei comuni del cosiddetto «cratere sismico» in Abruzzo, e questa Commissione ha raccolto le proposte venute da diversi gruppi politici unificandole nel presente documento, per costituire una commissione di inchiesta sulla risposta all’emergenza e sul processo di ricostruzione tutt’ora in atto. Alle spalle ci sono anni duri per gli abruzzesi, per le istituzioni che li rappresentano, che hanno dovuto fare i conti con i ritardi e le lentezze di una *governance* pletorica e inefficiente. La ricostruzione ha dovuto pagare lo scotto dell’assenza di regole certe nell’immediato e di risorse costanti. Si è dovuto attendere parecchi mesi prima di conoscere le linee guida e le procedure per la ricostruzione delle case danneggiate dal sisma. Lentezze che hanno costretto ad avviare la ricostruzione con anni di ritardo. È chiaro che per questo, come per altri eventi calamitosi che sono seguiti, se si fosse potuto contare sin dall’inizio su una legge organica, che avesse dettato regole certe e un flusso costante di finanziamenti, i risultati sarebbero stati ben diversi. Del resto, gran parte delle decisioni prese dal Governo dell’epoca, all’indomani del sisma, furono improntate e giustificate dall’emergenza. Tutte le scelte iniziali furono il risultato di ordinanze della Presidenza del Consiglio dei ministri, in deroga ad ogni norma vigente. Il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, emanato a ridosso degli eventi sismici, si è limitato a prevedere una serie di misure necessarie a gestire l’emergenza, nella primissima fase post-sisma. Le numerose ordinanze emanate successivamente al citato decreto, hanno cer-

cato di colmare le lacune del provvedimento legislativo approvato, ma lo hanno fatto in maniera disordinata e disorganica, non esaustiva, senza dettare regole precise, tali da permettere una seria programmazione degli interventi ed una tempistica coerenti con l’obiettivo di riportare L’Aquila e l’area del cratere non solo alle normali condizioni di vita, ma anche ad una reale e duratura ripresa economica e produttiva.

Solo nel 2012, con il Governo Monti, si intervenne con la cosiddetta «riforma Barca», prevista dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Questo può essere considerato il primo tentativo di rimettere ordine alla precedente giungla di ordinanze, a cui non è stata mai data una forma organica, con il tanto discusso e mai adottato testo unico sulle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri. Una delle più importanti novità introdotte dalla riforma del Ministro per la coesione territoriale è stata la fine della gestione commissariale e il venir meno della struttura pletorica di vice commissari, con la restituzione della *governance* agli enti locali. Tuttavia, nemmeno la «riforma Barca» è riuscita a dare un assetto organico alla ricostruzione e in alcuni casi permangono confusione e contraddittorietà tra le norme, che spesso hanno dato luogo ad azioni della magistratura ordinaria, amministrativa, penale e contabile, dove a farne le spese sono stati gli amministratori locali impegnati in prima persona nella ricostruzione. Di fronte a questa incertezza, confusione e contraddittorietà, le maglie della legalità e della trasparenza procedurale e amministrativa sono risultate più ampie del solito, dando spazio a qualche episodio di corruzione e alla presenza della malavita orga-

nizzata che puntò gli occhi da subito sulla possibilità di lucro, trovando *humus* fertile. Gli interessi economici legali ed illegali che si sono mossi e che si muovono dietro la ricostruzione post-sisma sono evidentemente enormi e numerosi sono i risultati ottenuti dall'azione di contrasto delle forze dell'ordine, della magistratura e degli enti locali. Lo testimoniano le inchieste giudiziarie aperte nel corso di questi anni, relative a tentativi di infiltrazioni di organizzazioni criminali nel processo di ricostruzione e i vari moniti sollevati di recente anche dal procuratore distrettuale antimafia de L'Aquila, Fausto Cardella, sulla richiesta di regole certe che aiutino la faticosa opera di ricostruzione in Abruzzo.

Accanto alla verifica sulla ricostruzione degli edifici privati e pubblici di ogni tipo, sul ripristino delle infrastrutture pubbliche, l'indagine si dovrà concentrare sulla ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali, in particolare analizzando la vicenda della richiesta della restituzione delle imposte non versate dalle imprese durante il periodo dell'emergenza, che ha provocato danni significativi all'economia del cratere, già messa a dura prova dal sisma. Si tratta, dunque, di ricostruire quanto avvenuto all'Aquila e nel cratere nel periodo della gestione commissariale e in quello seguente, per accertare, al di là delle responsabilità penali individuali di competenza chiaramente della magistratura, le responsabilità delle varie articolazioni dello Stato, del sistema nazionale di protezione civile e chiarire modalità di gestione delle risorse stanziata a vario titolo nel corso del lungo *iter* dei sette anni che sono alle nostre spalle.

Il testo in esame propone l'avvio di una inchiesta parlamentare sulle problematiche connesse alla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri comuni colpiti dal sisma del 6 aprile 2009, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione secondo il quale ciascuna

Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.

Esso unifica e raccoglie i punti in comune del disegno di legge (Atto Senato n. 2151) a prima firma senatrice Pezzopane, del disegno di legge (Atto Senato n. 2152) a prima firma del senatore Maurizio Romani e del Doc. XXII n. 5 presentato dalla senatrice Blundo scegliendo come più utile ed immediata la forma della Commissione monocamerale.

I compiti di indagine che le sono assegnati oltre a recepire la maggior parte di quelli proposti dai disegni di legge iniziali, sono stati integrati e chiariti durante la discussione in 13^a Commissione e risultano i seguenti:

a) sulle modalità di gestione dell'emergenza e della ricostruzione da parte dei soggetti istituzionali coinvolti sin dalle attività di primo intervento;

b) sulle modalità di gestione delle risorse stanziata per fare fronte all'emergenza e della ricostruzione, con particolare attenzione all'eventuale distrazione o cattiva gestione delle risorse stesse e, in particolare, sull'impiego dei fondi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; sulla modalità di gestione delle risorse stanziata con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009 destinate alla ricostruzione dell'edilizia residenziale pubblica, sul corretto utilizzo dei fondi previsti dalla delibera Cipe n. 23 del 20 febbraio 2015, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 6 luglio 2015, n. 154, destinati agli interventi di ricostruzione o riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata (ATER) e di proprietà dell'Edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata (ERP), nonché sullo stato di ricostruzione dei medesimi immobili in relazione ai fondi predetti; sul ritardo nell'assegnazione dei fondi previsti dall'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2009, e preordinati al ripristino

delle attività dei centri antiviolenza; sulla destinazione e sull'utilizzo delle risorse stanziato nel 2009 dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché sui ritardi nell'assegnazione delle risorse stanziato nel 2009 dal Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul loro utilizzo; sull'impiego dei fondi stanziati con deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009 e assegnati alla regione Abruzzo per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei comuni danneggiati dal terremoto e ricadenti nell'area interessata dal sisma;

c) sull'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione della polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 «Avezzano, Sulmona, L'Aquila» per coprire eventuali danni sismici;

d) sulla regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione e delle attività di controllo e di monitoraggio relative a tali assegnazioni, nonché sul grado di infiltrazione di associazioni malavitose nelle opere di ricostruzione;

e) sulla regolarità delle procedure di assegnazione e dello svolgimento dei lavori relativamente alle opere provvisorie realizzate nei centri storici, come ad esempio i puntellamenti degli immobili dissestati;

f) sulle misure di sicurezza adottate per le aree colpite dal sisma, sui reati commessi contro il patrimonio negli immobili abbandonati a causa del sisma, sui reati commessi a danno delle persone e sulle infiltrazioni della criminalità nel territorio;

g) sull'ammontare delle risorse finanziarie indicativamente ancora necessarie e sul termine temporale prevedibile per il completamento del processo di ricostruzione post-sismica;

h) sul complesso delle risorse stanziato, alla data del 31 dicembre 2015, per la ricostruzione successiva ai sismi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del

2012, nella città dell'Aquila e nei comuni del cratere del 2009, nelle regioni Umbria e Marche del 1997, in Irpinia del 1980, nella regione Friuli Venezia Giulia del 1976 e nella Valle del Belice del 1968, al fine di comprendere quali siano state, a fronte delle risorse assegnate, le strategie adottate dallo Stato, dalle regioni e dai comuni per la ricostruzione degli immobili pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche;

i) sulle motivazioni che hanno indotto ad intervenire con il ricorso alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione e sull'adeguatezza e congruità di tali provvedimenti sotto i profili di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e velocità delle procedure adottate nella gestione della fase della ricostruzione;

l) sulla correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali e sull'attuazione degli impegni assunti da soggetti pubblici e privati per il recupero dei beni culturali;

m) sulla realizzazione delle case provvisorie prevista dal progetto Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (CASE), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al fine di verificare l'adeguatezza di tale soluzione e lo stato in cui versano ad oggi gli immobili, nonché al fine di individuare le responsabilità relative all'utilizzo di materiali scadenti e le carenze nella progettazione e nella manutenzione e nei collaudi effettuati nelle diverse fasi di costruzione ed, infine, sulle modalità di gestione delle risorse stanziato con norme successive a quelle espressamente citate nella presente lettera;

n) sull'applicazione e la congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse, indicando altresì le misure più adeguate per gli interventi di ricostru-

zione, la messa in sicurezza degli edifici, il riciclo e il recupero dei materiali da demolizione, la tutela ambientale, la certificazione energetica, il risparmio idrico, la prevenzione del rischio sismico e la messa in sicurezza del territorio;

o) sull'evoluzione delle condizioni di salute della popolazione colpita dal sisma, delle condizioni di accesso ai servizi e dell'assistenza sociale e sanitaria erogata nonché sugli strumenti messi in atto per mitigare i danni.

Il testo prevede che la Commissione sia composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente.

La Commissione, nelle materie di sua competenza, può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che, a maggioranza assoluta dei componenti, questa non decida diversamente.

La Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumentazioni messi a disposizione dal Presidente del Senato. Le spese per il funzionamento, poste a carico del bilancio interno del Senato, sono individuate nel limite massimo di 50.000 euro annui.

VACCARI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: TORRISI)

sul nuovo testo e sugli emendamenti

24 maggio 2016

La Commissione, esaminato il nuovo testo adottato dalla Commissione di merito per il documento, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, invitando a valutare se la previsione di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *f*), possa essere ricondotta tra le attività di indagine della Commissione, dal momento che la scelta dello strumento normativo al quale ricorrere – nella fattispecie per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione nei territori colpiti da eventi sismici – rientra nella discrezionalità del legislatore.

Esaminati, altresì, i relativi emendamenti, esprime, per quanto di competenza, i seguenti pareri:

sull'emendamento 1.9 parere non ostativo, segnalando che la proposta presenta profili di eccessiva indeterminatezza e, quindi, appare inadatta a definire compiutamente una specifica attività di indagine;

sull'emendamento 1.13 parere non ostativo, rilevando che esso, nell'estendere l'attività di indagine ad altri eventi sismici, non sembra coerente con gli specifici obiettivi che la commissione di indagine intende perseguire;

sui restanti emendamenti parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: LUCHERINI)

sul nuovo testo e sugli emendamenti

24 maggio 2016

La Commissione, esaminato il documento e i relativi emendamenti, esprime, per quanto di propria competenza, parere non ostativo con la seguente condizione:

che nel testo sia chiarito se la cifra di 50.000 euro destinata alla Commissione rappresenti la cifra complessiva degli oneri di funzionamento per l'intero periodo di esistenza della medesima o rappresenti, invece, un finanziamento annuale, stante anche la necessità di rispettare il principio di annualità che presiede al bilancio del Senato.

In merito agli emendamenti il parere è di nulla osta.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009

Art. 1.

*(Istituzione, compiti e poteri
della Commissione)*

1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, è istituita, per la durata della XVII legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sulla ricostruzione della città dell'Aquila e degli altri comuni interessati dal sisma del 6 aprile 2009, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha il compito di procedere alle indagini:

a) sulle modalità di gestione dell'emergenza e della ricostruzione da parte dei soggetti istituzionali coinvolti sin dalle attività di primo intervento;

b) sulle modalità di gestione delle risorse stanziato per fare fronte all'emergenza e della ricostruzione, con particolare attenzione alla eventuale distrazione o cattiva gestione delle risorse stesse e, in particolare, sull'impiego dei fondi previsti dal decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77; sulla modalità di gestione delle risorse stanziato con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3803 del 15 agosto 2009, destinate alla ricostruzione dell'edilizia residenziale pubblica, sul corretto utilizzo dei fondi previsti dalla delibera CIPE n. 23 del 20 febbraio 2015, destinati agli interventi di

ricostruzione o riparazione degli immobili di proprietà dell'Azienda territoriale di edilizia residenziale pubblica regionale sovvenzionata (ATER) e di proprietà dell'Edilizia residenziale pubblica comunale sovvenzionata (ERP), nonché sullo stato di ricostruzione dei medesimi immobili in relazione ai fondi predetti; sul ritardo nell'assegnazione dei fondi previsti dall'articolo 10, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 39 del 2009, e preordinati al ripristino delle attività dei centri anti violenza; sulla destinazione e sull'utilizzo delle risorse stanziati nel 2009 dal Dipartimento per le politiche della famiglia della Presidenza del Consiglio dei ministri nonché sui ritardi nell'assegnazione delle risorse stanziati nel 2009 dal Dipartimento della gioventù della Presidenza del Consiglio dei ministri e sul loro utilizzo; sull'impiego dei fondi stanziati con deliberazione CIPE n. 47 del 26 giugno 2009 e assegnati alla regione Abruzzo per la ricostruzione e la messa in sicurezza degli edifici scolastici dei comuni danneggiati dal terremoto e ricadenti nell'area interessata dal sisma;

c) sull'utilizzo delle risorse derivanti dalla liquidazione della polizza assicurativa stipulata dall'ASL n. 1 «Avezzano, Sulmona, L'Aquila» per coprire eventuali danni sismici;

d) sulla regolarità delle procedure di assegnazione degli appalti e dei subappalti pubblici legati alla ricostruzione e delle attività di controllo e di monitoraggio relative a tali assegnazioni, nonché sul grado di infiltrazione di associazioni malavitose nelle opere di ricostruzione;

e) sulla regolarità delle procedure di assegnazione e dello svolgimento dei lavori relativamente alle opere provvisorie realizzate nei centri storici, come ad esempio i puntellamenti degli immobili dissestati;

f) sulle misure di sicurezza adottate per le aree colpite dal sisma, sui reati commessi contro il patrimonio negli immobili abbandonati a causa del sisma, sui reati commessi a

danno delle persone e sulle infiltrazioni della criminalità nel territorio;

g) sull'ammontare delle risorse finanziarie indicativamente ancora necessarie ed il termine temporale prevedibile per il completamento del processo di ricostruzione post-sismica;

h) sul complesso delle risorse stanziato, alla data del 31 dicembre 2015, per la ricostruzione successiva ai sismi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto del 2012, nella città dell'Aquila e nei comuni del cratere del 2009, nelle regioni Umbria e Marche del 1997, in Irpinia del 1980, nella regione Friuli Venezia Giulia del 1976 e nella Valle del Belice del 1968, al fine di comprendere quali siano state, a fronte delle risorse assegnate, le strategie adottate dallo Stato, dalle regioni e dai comuni per la ricostruzione degli immobili pubblici e privati e per la realizzazione delle opere pubbliche;

i) sulle motivazioni che hanno indotto ad intervenire con il ricorso alle ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri per la gestione dell'emergenza e della ricostruzione e sull'adeguatezza e congruità di tali provvedimenti sotto i profili di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa e di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza e velocità delle procedure adottate nella gestione della fase della ricostruzione;

l) sulla correttezza delle misure riguardanti la ripresa e il risarcimento delle attività produttive, commerciali e professionali e sull'attuazione degli impegni assunti da soggetti pubblici e privati per il recupero dei beni culturali;

m) sulla realizzazione delle case provvisorie prevista dal progetto Complessi antisismici sostenibili ed ecocompatibili (CASE), di cui all'articolo 2 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, al fine di verificare l'adeguatezza di tale soluzione e lo stato in cui versano ad oggi gli immobili, nonché al fine di individuare le re-

sponsabilità relative all'utilizzo di materiali scadenti e le carenze nella progettazione e nella manutenzione e nei collaudi effettuati nelle diverse fasi di costruzione; infine, sulle modalità di gestione delle risorse stanziare con norme successive a quelle espressamente citate nella presente lettera;

n) sull'applicazione e sulla congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse, indicando altresì le misure più adeguate per gli interventi di ricostruzione, la messa in sicurezza degli edifici, il riciclo e il recupero dei materiali da demolizione, la tutela ambientale, la certificazione energetica, il risparmio idrico, la prevenzione del rischio sismico e la messa in sicurezza del territorio;

o) sull'evoluzione delle condizioni di salute della popolazione colpita dal sisma, delle condizioni di accesso ai servizi e dell'assistenza sociale e sanitaria erogata nonché sugli strumenti messi in atto per mitigare i danni.

3. La Commissione riferisce al Presidente del Senato annualmente, con singole relazioni o con relazioni generali, nonché e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

4. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque

la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede immediatamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio è proclamato eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più giovane di età.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 372 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. Sulle materie di competenza la Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare la trasmissione di copia di atti e documenti richiesti con decreto motivato solo per ragioni di indagine. Il decreto ha efficacia per sei mesi e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza

ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non può essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari.

2. La Commissione può ottenere, altresì, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti, in materia attinente alle finalità dell'inchiesta.

3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

4. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari di inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 3.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali è stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche; tutte le volte che lo ritiene opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, nel limite massimo di 50.000 euro annui.

**PROPOSTA DI INCHIESTA
PARLAMENTARE**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BLUNDO ED ALTRI

Art. 1.

(Istituzione, durata e compiti della Commissione parlamentare di inchiesta)

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, per la durata di sei mesi, la Commissione parlamentare di inchiesta sulle problematiche connesse alla ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di seguito denominata «Commissione».

2. La Commissione ha i seguenti compiti:

a) acquisire dai soggetti competenti informazioni dati e documenti sui fondi stanziati e messi a disposizione ai fini della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, sulla loro consistenza e sullo stato di utilizzo;

b) acquisire dai soggetti competenti informazioni, dati e documenti sugli indirizzi e sui risultati delle attività svolte dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti che si occupano, a qualsiasi titolo, della ricostruzione dei territori colpiti dal sisma, con particolare riferimento alla adeguatezza della pianificazione strategica;

c) vigilare sull'attuazione degli impegni relativi alle misure riguardanti la ricostruzione medesima e la ripresa delle attività produttive, commerciali e professionali sull'attuazione degli impegni assunti da soggetti pubblici e privati per il recupero dei beni culturali, nonché sull'attivazione di opportuni siti di stoccaggio, raccolta e selezione delle macerie al fine di alimentare sul territorio filiere di riciclo e utilizzo di materiali;

d) acquisire, anche attraverso audizioni dei soggetti interessati, informazioni in me-

rito all'efficacia e allo stato dei progetti di ricostruzione ed ai criteri di programmazione temporale messi in atto, con particolare riferimento agli eventuali ritardi o disfunzioni, nonché ai soggetti responsabili;

e) verificare le misure di sicurezza nelle aree colpite dal sisma, con particolare riferimento ai reati commessi contro il patrimonio negli immobili abbandonati a causa del sisma, ai reati commessi a danno delle persone ed alle infiltrazioni della criminalità sul territorio;

f) verificare l'applicazione e la congruità della normativa vigente in materia, segnalando le criticità emerse, indicando altresì le misure più adeguate per gli interventi di ricostruzione, la messa in sicurezza degli edifici, la tutela ambientale, la certificazione energetica, il risparmio idrico, la prevenzione del rischio sismico e la messa in sicurezza del territorio.

3. La Commissione, al termine dei lavori e comunque ogni qualvolta lo ritenga necessario, riferisce al Senato i risultati della propria attività e formula osservazioni e proposte sugli effetti, sui limiti e sull'eventuale necessità di adeguamento della normativa vigente. Sono ammesse relazioni di minoranza.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, assicurando comunque la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il proprio ufficio di presidenza, costituito dal Presidente, da due vicepresidenti e da due segretari. Per l'elezione del Presidente è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti la Commissione; se nessuno riporta tale maggioranza si procede immedia-

tamente al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggiore numero di voti. Nel ballottaggio è proclamato eletto colui che ottiene il maggiore numero di voti; in caso di parità di voti è proclamato eletto il più giovane di età.

Art. 3.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non possono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Sono in ogni caso coperti da segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. Alla Commissione non è opponibile il segreto di Stato.

3. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

4. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 2.

Art. 4.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più gruppi di lavoro, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1. Le sedute della Commissione sono pubbliche, salvo che la Commissione, a maggioranza assoluta dei componenti, disponga diversamente.

3. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di risorse, personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato della Repubblica. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica, nel limite massimo di 50.000 euro.

